



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

IL TRUST PER SOGGETTI DEBOLI A SAN MARINO

Avv. Benedetta De Donno

23 Novembre 2023



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

OBIETTIVO:

valutare le possibili interazioni tra la Legge di San Marino e il c.d. Trust per il Dopo di Noi.

PREMESSA:

Il trust interno come strumento “socialmente tipico”



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Legge 22 giugno 2016 n.112

Art. 1

Finalità

*«1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta **a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.** [...]» .*



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Legge 22 giugno 2016 n.112

Art. 1

Finalità

...«...2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità

grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità. [...]»

Obiettivi della Norma:

evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione dei Soggetti Deboli incentivando l'iniziativa privata volta al perseguimento di progetti privati volti a garantire una vita serena e dignitosa ai soggetti deboli, al di là dei livelli assistenziali minimi garantiti dall'ordinamento

(Principio di Sussidiarietà)

Legge 22 giugno 2016 n.112

Art. 1

Finalità

...«.... 3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.»

Obiettivi della Norma:

Determinare gli strumenti giuridici utilizzabili per perseguire le finalità proposte:

- polizze di assicurazione;*
- trust;*
- contratti di affidamento fiduciario;*
- vincoli di destinazione*

Legge 22 giugno 2016 n.112

IL TRUST PER IL DOPO DI NOI

La legge 112/2016 non introduce il Trust, che deve necessariamente «appoggiarsi» ad una normativa di un ordinamento che lo preveda e lo disciplini, nel nostro ordinamento.

Essa, tuttavia, stabilisce quali siano i tratti essenziali dell'atto di Trust perché esso possa fruire delle agevolazioni e dei vantaggi previsti dalla legge stessa.

In particolare, **l'articolo 6 della legge**, prevede, in primis, che il trust persegua esclusivamente finalità di:

- inclusione sociale;
- cura;
- assistenza

delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. E che la suddetta finalità sia espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.

Legge 22 giugno 2016 n.112

IL TRUST PER IL DOPO DI NOI

Articolo 6 L. 112/2016 – REQUISITI DEL TRUST.

- 1) *Atto istitutivo nella forma dell'atto pubblico;*
- 2) *Indicazione puntuale dei soggetti coinvolti e dei relativi ruoli (disponente, trustee, guardiano);*
- 3) *Descrizione dei bisogni del soggetto debole e modalità di attuazione del progetto di vita;*
- 4) *Individuazione degli obblighi del trustee* e delle modalità di rendicontazione;*
- 5) *Individuazione del Beneficiario (Esclusivamente Soggetti Deboli ai sensi della Legge);*
- 6) *Istituzione del Fondo;*
- 7) *Individuazione del Guardiano e delle modalità di sostituzione;*
- 8) *Parametrizzazione della durata del trust alla vita del Beneficiario;*
- 9) *Destinazione del patrimonio residuo.*

** Anche attraverso lettere di desideri dei disponenti.*



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

PERCHE' UTILIZZARE LA LEGGE DI SAN MARINO?

1. Intelligibilità (è facilmente fruibile anche per i non «addetti ai lavori»; è chiara e completa.
2. Punti di convergenza tra la Legge 42/2010 e la legge 112/2016:
 - a. requisiti formali;
 - b. individuazione dei soggetti coinvolti e loro poteri;
 - c. controllo sull'operato del Trustee;
 - d. obbligatorietà della nomina del guardiano;
 - e. controllo giudiziale antecedente;
 - f. comunanza di principi: anche la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione di New York del 2006.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

CONCLUSIONI

**L'applicabilità della Legge di San Marino anche per i Trust istituiti oltre i confini del
«Dopo di Noi»**



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

✓ Inoltra quesiti ad academy@camcom.sm